

Eredi del sen. G. Ferri

Compensi professionali

(cause a Modena e Bologna insieme a Beronini)

Aut. prof. A. Candian

Alta Corte di Giustizia

Senatore F. Ferris

In carta bianca

1892
234

assegnato a Perennis

il parere del Sindacato

per L. 35.00

(29 giugno 1894)

35000

Restato

Subiectio

Davanti alla Cassa di
Appello di Genova

Opposizione del Sen. Giacomo Ferreri
alla sentenza 9 dicembre 1926
della
Commissione Permanente
d' Istruttoria

Il senatore Ferreri era
imputato di aver
avuto parte nelle
malefatte della

Soc. Anonima Lohi, poi
Soc. Stab. Industria Commerciale Legnami.

Contro la sentenza 9 dicembre 1926 della
Commissione d' Istruttoria
ricorse il sen. Ferreri affidando
la difesa all' avv. Bonanni

Amministrazione delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenze. Raccomandate
N. 2201



Assegno L. N. 2201

Mittente

Destinatario

Destinazione

Tassa L. Espresso L. Firma

È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

Ricevuto per un telegramma di parole

Carma

TELEGRAMMA
dello Stato
per
non

Ore

11.40
L. *2.10*

Si prega di conservare la presente nel caso di ricerche.



Allegato

1^o - (a stampa) La causa del galoppo
della Soc. Ital. Ind. e Com. Legnami
(già Soc. An. Golli)

2^o - Cinque note del sen. Ferri
alla Comm. d'istruttori;

3^o - Percorso alla Comm. per uno
di Accusa (dattilografato)

4 - Note illustrative (55 pag. a stampa)
firmate J. Bonanni. (in data
29 febbraio 1927)

5 - Postilla alle note illustrative
(11 pag. stampa) a firma J. Bonanni
in data 10 marzo 1927.

6 - Esposto di Giacomo Ferri (a
stampa) con dichiarazione di
aver affidato l'incarico a J. Bonanni
senza data.



SENATO DEL REGNO

Parma 24. 9. 54.

Udit congn. Voss,
 Non ho risposta subito. All'ora
 richiedo il vostro perché non mi
 avete a credere. I. verb; non
 avrei oggi non posso dire. E non
 cap. ub. I. no. L'ordine conferisce
 a. ufficio conferisce (dopo una osservazione
 già scartata di lettera) col. no.
 Arrivato Parigi a Medana. E
 attendi, rimettete; a questa buona
 quella parte per me e per
 la mia salute, a me stesso

I mi stes si posse
inquinare. - Il loro
potere, però, è stato rivoltato
una volta nel giro di ventisei
anni. Ricordi.

Conosci il padre loro ma
anch'è un parente di rendimento
e me loro stregge e lo farei vivere.
Oh, stiano / per me e per la guerra
non un nuovo stato avrebbe.
Il bello è che...

... come la storia
isobri del Farsi nei tempi
parenti in cui lo assisteva
una madre. A lui 20/30. Era
quasi il più agguato. Mi si
parlavano in nome, e con
accusazioni. I ragazzi per pagare

una parte venuta di sopra. Egl. un
giu. di mestiere, ma colli un contad.,
A i ribussi colli miglio di non sono
forse. Ora lavoro in contad. un
avere restituita. Se un po', Etti, invece
se ne trova credito (risparmi) per effetto
di una enorme riduzione, a poco del
mio padre!

Figurate se io, non si non lavoro
in questi nomi e contad., non bisogna
a mezzogiorno di lavoro. Ed essi, con
rimproveri lettor. un po' di
comparazione

Appena si pretendere un di giorno
mi lego intanto un braccio. Solo a
strascino! E' bene che io ho la legge
e un po' di terra venuta in ogni

needs of the world, and as such, we are
 not just a nation, but a people and
 it is our duty to serve the world. This
 is why, in your work, I have
 to advise you that we are not just
 a nation, but a people, and it is our
 duty to serve the world. This is why,
 in your work, I have to advise you
 that we are not just a nation, but a
 people, and it is our duty to serve
 the world. This is why, in your work,
 I have to advise you that we are not
 just a nation, but a people, and it is
 our duty to serve the world.

Indian & American: Our Holy Book (Gospel)
 Indian & American: Our Holy Book (Gospel)
 Indian & American: Our Holy Book (Gospel)

Our Holy Book (Gospel) is a book
 of love and peace. It is a book
 of hope and joy. It is a book
 of life and light. It is a book
 of truth and beauty. It is a book
 of wisdom and power. It is a book
 of grace and mercy. It is a book
 of love and peace. It is a book
 of hope and joy. It is a book
 of life and light. It is a book
 of truth and beauty. It is a book
 of wisdom and power. It is a book
 of grace and mercy. It is a book
 of love and peace.

REGOLAMENTO GIUDIZIARIO

DEL

SENATO DEL REGNO

APPROVATO
NELLA TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1929-VIII
E PUBBLICATO
NELLA *Gazzetta Ufficiale* N. 300 DEL 26 DELLO STESSO MESE



ROMA
TIPOGRAFIA DEL SENATO
DEL DOTT. G. BARDI
1929-VIII

REGOLAMENTO GIUDIZIARIO DEL SENATO

TITOLO I.

DEGLI ORGANI GIUDIZIARI DEL SENATO.

Art. 1. Gli organi giudiziari del Senato per l'adempimento delle funzioni indicate negli articoli 36 e 37 dello Statuto del Regno sono:

- 1° la Commissione d'istruzione;
- 2° la Commissione di accusa;
- 3° la Commissione dell'Alta Corte di Giustizia;
- 4° l'Alta Corte di Giustizia.

La costituzione dei detti organi e le loro attribuzioni sono disciplinate dal presente regolamento.

STATUTO DEL REGNO. — *Art. 36.* - Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato e per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37. - Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

TITOLO II.

DEI PROCEDIMENTI PENALI IN DIPENDENZA DELL'ART. 37 DELLO STATUTO.

CAPO I.

DEGLI ATTI INIZIALI.

Art. 2. Pervenuta al Senato una querela o denuncia contro un Senatore, il Presidente, con sua ordinanza, rimette gli atti alla Commissione d'istruzione costituita a norma dell'art. 6.

Art. 3. L'autorità giudiziaria, cui pervenga notizia di un reato imputato ad un Senatore, deve darne immediato avviso al Presidente del Senato, salvo l'obbligo di accertare i fatti e raccogliere le prove che potrebbero sparire.

Non può procedere a perquisizioni al domicilio del Senatore, fuori del caso di flagrante reato, se non a richiesta della Commissione d'istruzione.

Art. 4. Se un Senatore venga arrestato perchè colto in flagrante delitto e non sia prontamente posto a disposizione dell'Alta Corte, il Presidente deve chiederne conto al Ministro per la giustizia.

Art. 5. La Commissione d'istruzione, nel caso di arresto da essa ordinato, od il Presidente nel caso che un Senatore sia denunziato in istato di arresto, determina il luogo dove l'arrestato deve essere custodito.

Non più tardi di ventiquattr'ore dal momento in cui il Senatore è condotto nel luogo designato, il Presidente della Commissione d'istruzione, o un componente della Commissione da lui delegato, deve interrogarlo e quindi promuovere nel più breve termine

le deliberazioni della Commissione sull'eventuale reclamo dell'arrestato contro la regolarità del suo arresto. La Commissione delibera nella forma stabilita nel secondo comma dell'articolo 9.

CAPO II.

DELL'ISTRUTTORIA NEI PROCEDIMENTI PER DELITTI.

Art. 6. Al principio d'ogni Legislatura, e per la durata della medesima, il Senato nomina, per le imputazioni di reato a carico di Senatori, una Commissione d'istruzione, composta di quattro membri ordinari, di otto supplenti e presieduta da un Vice-Presidente del Senato o da un Senatore designato dal Presidente.

Il Senato può delegare al Presidente la nomina della Commissione.

Art. 7. Nei procedimenti penali a carico di Senatori, le funzioni del Ministero Pubblico sono esercitate da un alto funzionario giudiziario nominato con decreto Reale in ogni principio di Legislatura.

Art. 8. Nei procedimenti per delitti contro Senatori non è ammesso il procedimento per citazione diretta; ma sulla istanza motivata del Ministero Pubblico, nei casi che non richiedano istruzione preparatoria, la Commissione può ordinare senz'altro la citazione dell'imputato pel giudizio.

Art. 9. La Commissione d'istruzione è investita di tutte le funzioni attribuite dal Codice di procedura penale al giudice istruttore. Per la spedizione del mandato di cattura il Ministero Pubblico deve presentare le sue conclusioni, ma nei casi di urgenza la Commissione può provvedere senza bisogno delle predette conclusioni.

Durante l'istruzione appartiene anche alla Commissione il deliberare, sentito il Ministero Pubblico, sulla domanda della libertà provvisoria, salvo l'appello motivato dell'imputato o del Ministero Pubblico alla Commissione di accusa costituita a norma dell'art. 22. L'appello deve essere presentato alla Cancelleria dell'Alta Corte entro tre giorni da quello della notificazione dell'ordinanza.

Art. 10. Salvo il disposto dell'articolo 5, agli atti d'istruttoria del processo debbono concorrere almeno tre membri della Commissione, i quali possono delegare uno fra essi per determinati atti.

Il mandato di cattura non può essere spedito che dalla Commissione e col voto favorevole di almeno quattro commissari.

Art. 11. La Commissione d'istruzione può valersi degli atti assunti dall'autorità giudiziaria, rinnovando quelli che creda opportuno.

Art. 12. La Commissione d'istruzione, ricevuti gli atti e i documenti relativi ad una querela o denuncia, se non creda di procedere subito ad indagini preliminari in caso d'urgenza, comunica gli atti medesimi al Ministero Pubblico per le sue richieste.

Art. 13. Per il compimento degli atti occorrenti fuori di Roma, la Commissione, quando non li affidi ad uno o più dei suoi membri, può delegarli ad un magistrato di Corte d'Appello.

Art. 14. Il Presidente della Commissione invita il Ministero Pubblico ad assistere agli interrogatori dell'imputato ed agli altri atti dell'istruttoria.

Nel corso dell'istruzione il Ministero Pubblico può presentare le sue istanze alla Commissione, la quale delibera sulle medesime.

CAPO III.

DEI PROVVEDIMENTI DELLA COMMISSIONE D'ISTRUZIONE DOPO COMPIUTA L'ISTRUTTORIA.

Art. 15. Compiuta l'istruttoria, la Commissione comunica gli atti del processo al Ministero Pubblico, perchè presenti le sue requisitorie al più presto e non oltre il termine di un mese, salvo che la Commissione accordi un termine maggiore.

Art. 16. Pervenute le requisitorie del Ministero Pubblico e decorsi i termini indicati nell'art. 267 del Codice di procedura penale, la Commissione d'istruzione, letti gli atti e le requisitorie e sentito anche verbalmente il Ministero Pubblico se questi lo chieda, provvede a norma degli articoli seguenti.

Art. 17. Se la Commissione d'istruzione riconosca che esiste una delle cause previste nell'art. 274 del Codice di procedura penale, pronunzia sentenza di non doversi procedere, enunciando espressamente la causa nel dispositivo. Se l'imputato è in istato di arresto o sottoposto ai vincoli della libertà provvisoria, la Commissione ne ordina la liberazione.

Art. 18. Le sentenze pronunziate a norma dell'articolo precedente sono immediatamente dal Cancelliere dell'Alta Corte notificate nella forma prescritta dal Codice di procedura penale all'imputato, al Ministero Pubblico e alla parte civile regolarmente costituita.

Art. 19. Contro le sentenze della Commissione di istruzione, che dichiarino di non doversi procedere, possono appellare alla Commissione d'accusa il Ministero Pubblico, l'imputato prosciolto per insufficienza di prove e la parte civile per la sua condanna alle spese.

L'appello deve essere proposto insieme coi motivi alla Cancelleria dell'Alta Corte entro dieci giorni da quello della notificazione della sentenza. Degli appelli così prodotti il Cancelliere fa annotazione in apposito registro con la data della presentazione.

Art. 20. Se la Commissione d'istruzione riconosca che vi sono prove sufficienti di reità contro l'imputato e non debba provvedere a norma dell'art. 17, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti la Commissione dell'Alta Corte di Giustizia, costituita a norma dell'art. 27, quando si tratti di delitti punibili con pene inferiori a quelle indicate nell'articolo seguente.

Art. 21. Se la Commissione d'istruzione riconosca che il fatto imputato costituisce delitto punibile con l'ergastolo, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione o detenzione per un tempo non inferiore nel minimo a cinque anni, ordina la trasmissione degli atti alla Commissione di accusa.

CAPO IV.

DELLA COMMISSIONE D'ACCUSA.

Art. 22. Al principio di ogni Legislatura e per la durata della medesima, il Senato nomina una Commissione d'accusa composta di dieci Senatori, oltre dieci supplenti e presieduta da un Vice Presidente del Senato o da un Senatore designato dal Presidente.

Il Senato può delegare al Presidente la nomina della Commissione.

Art. 23. La Commissione d'accusa è competente a giudicare degli appelli prodotti contro le ordinanze e le sentenze della Commissione d'istruzione.

È inoltre competente a definire l'istruzione nei casi di cui all'art. 21, ordinando con sentenza di ac-

cusa il rinvio dell'imputato avanti la Commissione dell'Alta Corte di Giustizia o pronunciando sentenza di non doversi procedere, rispettivamente, secondo le norme degli articoli 20 e 17.

Art. 24. Il Presidente della Commissione d'accusa, ricevuti gli atti, ne ordina la comunicazione al Ministero Pubblico, il quale nel termine di giorni dieci deve restituirli, unendovi la sua requisitoria.

Art. 25. Ricevuti gli atti dal Ministero Pubblico e decorsi i termini indicati nell'art. 267 del codice di procedura penale, il Presidente della Commissione nomina un relatore e fissa il giorno nel quale dovrà riferire alla Commissione.

La Commissione sente pure verbalmente il Ministero Pubblico, se questi lo chieda.

Art. 26. La Commissione, se non creda necessarie ulteriori indagini, emette le sue deliberazioni a norma dell'art. 23.

Se invece la Commissione creda necessarie ulteriori indagini, vi provvede con le norme stabilite per la Commissione d'istruzione.

CAPO V.

DEL GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI PER DELITTI.

Art. 27 (1). Le funzioni deferite al Senato del Regno dall'art. 37 dello Statuto, per ciò che concerne il giudizio nei procedimenti per delitti imputati ai suoi

(1) Legge 6 dicembre 1928, n. 2710, contenente norme per l'esercizio delle funzioni giudiziarie del Senato nei casi indicati dall'articolo 37 dello Statuto del Regno.

Articolo unico: «Le funzioni deferite al Senato del Regno dall'art. 37 dello Statuto per ciò che concerne il giudizio nei procedimenti per delitti imputati ai suoi membri, sono esercitate da una Commissione presieduta dal Presidente del Senato e composta di sessanta senatori, nominati dal Senato all'inizio di ciascuna sessione.

«Alla prima udienza di ciascun dibattimento si fa luogo al sorteggio di trenta senatori come giudici effettivi e trenta come giudici supplenti».

membri, sono esercitate dalla Commissione dell'Alta Corte di Giustizia, presieduta dal Presidente del Senato o da un Vice Presidente da lui delegato per ciascun procedimento e composta di sessanta Senatori nominati dal Senato all'inizio di ciascuna sessione.

Il Senato può delegare al Presidente la nomina della Commissione.

Art. 28. Alla prima udienza di ciascun dibattimento si fa luogo al sorteggio di trenta Senatori come giudici effettivi, che devono partecipare al giudizio, e degli altri come giudici supplenti che, secondo l'ordine del sorteggio, devono sostituire i giudici effettivi in caso d'impedimento.

Art. 29. Il Presidente della Commissione prevista nell'articolo 27 ha i poteri attribuiti dalla legge al Presidente della Corte d'Assise.

Art. 30. Prima dell'apertura del dibattimento, il Presidente fa procedere con l'appello nominale alla formazione della lista dei Senatori presenti, i quali soli possono partecipare al giudizio.

I Senatori che non sono intervenuti alle singole udienze non possono concorrere nel giudizio.

L'appello nominale è ripetuto al principio delle ulteriori udienze, consacrando nel verbale ogni variazione.

Art. 31. Formata la lista, nessuno dei Senatori che vi sono compresi può assentarsi senza giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione.

Art. 32. All'apertura del dibattimento i Senatori componenti la Commissione possono dichiarare i motivi per cui credono di doversi astenere, e l'imputato può allegare i motivi di riconsunzione a norma del Codice di procedura penale.

La Commissione delibera immediatamente con ordinanza sull'ammissibilità dei motivi proposti dai Senatori e dall'imputato.

Art. 33. Il Presidente, prima di ogni altro atto,

ordina al cancelliere di leggere la sentenza di rinvio al giudizio o di accusa, ovvero la citazione notificata a norma dell'art. 8, e quindi procede all'interrogatorio dell'imputato e successivamente all'esame dei testimoni, indotti dal Ministero Pubblico e dalle altre parti, e dei periti.

I membri della Commissione e il Ministero Pubblico hanno facoltà di rivolgersi al Presidente, affinchè interroghi l'imputato, i testimoni e i periti sopra fatti e circostanze influenti allo scoprimento della verità. La stessa facoltà appartiene all'imputato ed ai suoi difensori per le interrogazioni da farsi ai testimoni ed ai periti.

Non si possono fare interrogazioni se non quando il Presidente abbia terminato l'interrogatorio o l'esame e dopo le dichiarazioni di ciascun testimone o perito.

Art. 34. Sugli incidenti che sorgono nel corso del dibattimento la Commissione delibera fuori della presenza delle parti.

Il Presidente enuncia il modo delle votazioni a seconda della loro importanza.

Ogni Senatore può fare diversa proposta, dicendone brevemente le ragioni, e in tal caso la Commissione decide per alzata e seduta.

Art. 35. Dopo l'esame dei testimoni e dei periti, dopo le conclusioni della parte civile, le requisitorie del Ministero Pubblico, le arringhe dei difensori e le osservazioni dell'imputato, che ha per ultimo la parola, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento.

Art. 36. Chiusa la discussione fra i componenti la Commissione in Camera di consiglio, il Presidente formula e fa votare separatamente per ogni imputato e per ogni capo d'imputazione le questioni sulla reità, e successivamente le singole questioni sull'applicazione della pena.

Ogni Senatore ha facoltà di proporre questioni,

sulla ammissione delle quali, se il Presidente non vi aderisca, sarà consultata la Commissione.

Art. 37. La votazione per la sentenza si fa per appello nominale.

I Senatori devono votare *si* o *no* su ciascuna proposta, senza esprimere i motivi del loro voto. Le dichiarazioni di astensione non sono ammesse.

Il Presidente vota per ultimo.

Art. 38. La sentenza è redatta dal Presidente, o da altro Senatore da lui designato.

Per la definizione giuridica dei fatti imputati e per l'applicazione della pena si osservano le norme del Codice penale e delle altre leggi o disposizioni di legge penali.

La Commissione, nel pronunciare la condanna al risarcimento dei danni, ne rimette la liquidazione all'autorità giudiziaria ordinaria, ancorchè si trovi in causa la parte civile.

Art. 39. La sentenza è letta dal Presidente in pubblica udienza, fuori la presenza dell'imputato, al quale, immediatamente dopo la pubblicazione, è notificata dal Cancelliere.

CAPO VI.

DEI PROCEDIMENTI PER CONTRAVVENZIONI.

Art. 40. È attribuita alla Commissione d'istruzione la competenza a giudicare le contravvenzioni addebitate ai Senatori. Essa, con le norme contenute nel tit. V, libro II, Codice di procedura penale, quando, a seguito dell'esame degli atti e delle investigazioni compiute, ritenga di dover infliggere l'ammenda non superiore a lire 100, pronuncia la condanna senza procedere al dibattimento, mediante decreto, ponendo altresì a carico del contravventore le spese del pro-

cedimento, e nei casi determinati dalla legge ordina la confisca o la restituzione delle cose sequestrate.

Può anche disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna a norma e con gli effetti degli articoli 423 e 424, omesso l'ammonimento di cui all'articolo 425, e disporre in conformità dell'art. 427 dello stesso Codice di procedura penale. L'impugnativa, con la richiesta che si proceda al dibattimento innanzi alla Commissione d'istruzione, è presentata, nei modi e nel termine indicati nell'articolo 300 dello stesso Codice, alla Cancelleria dell'Alta Corte.

Negli altri casi, la Commissione, comunicato il verbale al Ministero Pubblico, procede per citazione diretta, a porte aperte, e con le forme del dibattimento.

Nel solo caso che la sentenza sia di condanna alla pena dell'arresto, il condannato, entro cinque giorni da quello della notificazione, può impugnarla con le forme stabilite nell'articolo 19 innanzi alla Commissione dell'Alta Corte di Giustizia.

Questa, convocata dal Presidente del Senato, procede al giudizio di appello.

TITOLO III.

DEI PROCEDIMENTI PENALI IN DIPENDENZA DELL'ART. 36 DELLO STATUTO.

CAPO I.

DELLA ISTRUZIONE E DELL'ACCUSA.

Art. 41. Qualora venga promosso davanti al Senato un procedimento penale in applicazione della prima parte del primo comma dell'art. 36 dello Statuto, il Senato, riunito dal Presidente in Comitato

segreto, riceve comunicazione del decreto Reale menzionato nel detto articolo e pronunzia un'ordinanza con la quale, dichiarandosi costituito in Alta Corte di Giustizia, riconosce la sua competenza per il titolo del reato.

Per l'istruzione dei detti procedimenti provvedono le Commissioni d'istruzione e di accusa previste negli articoli 6 e 22, con le norme innanzi indicate.

Art. 42. Se il procedimento penale è promosso contro i Ministri accusati dalla Camera dei deputati, in applicazione degli articoli 36 e 47 dello Statuto, il Senato, in Comitato segreto, pronunzia ordinanza con la quale si dichiara costituito in Alta Corte di Giustizia.

Il Presidente dell'Alta Corte procede subito all'interrogatorio degli accusati e può, d'ufficio o su domanda delle parti, procedere o far procedere da un Senatore da lui delegato, a tutti quegli atti e a quelle informazioni, che giudichi utili alla manifestazione della verità.

Se ne dà avviso ai Commissari, se già si trovino designati dalla Camera di deputati.

Art. 43. L'ordinanza con la quale il Senato si dichiara costituito in Alta Corte di Giustizia nel caso previsto dall'art. 41 viene comunicata dal Presidente al Governo del Re; è invece comunicata alla Camera dei deputati nel caso previsto dall'art. 42.

Art. 44. Se si tratti di accusa pronunciata contro i Ministri del Re dalla Camera dei deputati, le funzioni del Ministero Pubblico sono esercitate da uno o più Commissari eletti dalla stessa Camera; e negli altri casi dal magistrato incaricato delle funzioni del Ministero Pubblico nei procedimenti a carico dei Senatori.

Se i Commissari non siano designati nel messaggio che porta l'accusa, il Presidente del Senato invita la Camera a designarli.

Art. 45. I Commissari incaricati dell'accusa dalla

Camera dei deputati hanno facoltà di assistere a tutti gli atti dell'istruttoria che sia ordinata a termini dell'art. 42.

CAPO II.

DEL GIUDIZIO.

Art. 46. Il Presidente del Senato, ovvero uno dei Vice Presidenti da lui delegato, presiede l'Alta Corte pel dibattimento.

Art. 47. Il dibattimento non può farsi se non sono presenti in tutte le udienze almeno cinquanta Senatori.

Art. 48. Per il dibattimento dinanzi all'Alta Corte si osservano le norme stabilite per la Commissione dell'Alta Corte di Giustizia.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 49. In tutto ciò che non è contemplato nel presente Regolamento, si osservano per l'istruzione, l'accusa ed il giudizio le disposizioni del Codice di procedura penale in quanto siano applicabili e non venga diversamente ordinato dalla Commissione dell'Alta Corte di Giustizia o dall'Alta Corte medesima.

Agli articoli del codice richiamati nel presente Regolamento in caso di modificazione di codice s'intendono sostituiti quelli corrispondenti.

Art. 50. Il Senato giudica dei reati imputati ai suoi membri quando ne facciano parte di diritto, o siano stati già immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 51. La chiusura delle Legislature e delle Sessioni non sospende il corso dei giudizi dinanzi all'Alta Corte di giustizia.

La Commissione d'istruzione, d'accusa e quella dell'Alta Corte di giustizia continuano inoltre nelle loro funzioni fino alla nomina delle nuove.

Art. 52. Le sentenze, le ordinanze e gli altri provvedimenti delle Commissioni e dell'Alta Corte sono sottoscritti dal Presidente e dal Cancelliere.

Art. 53. Non possono far parte come componenti della Commissione d'istruzione o d'accusa i parenti e gli affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'imputato, nè esercitare le funzioni di Commissario nei relativi procedimenti.

Parimenti non possono far parte dell'Alta Corte o della Commissione dell'Alta Corte i parenti e gli affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'imputato, nè i Senatori proclamati dopo iniziato il procedimento penale.

È in facoltà del Presidente dell'Alta Corte e della Commissione dell'Alta Corte di escludere dalla lista dei testimoni i Senatori che vi siano stati inclusi e l'esame dei quali egli ritenga non necessario. Contro il provvedimento del Presidente non è ammesso reclamo.

Art. 54. I Senatori che hanno preso parte alla deliberazione di rinvio degli atti alla Commissione di accusa o di rinvio dell'imputato al giudizio, o pronunziato l'accusa, possono intervenire alle udienze dell'Alta Corte, senza però prender parte al voto relativo alla risoluzione degli incidenti ed alla pronunzia della sentenza.

Essi non possono far parte della Commissione dell'Alta Corte di Giustizia.

Art. 55. Qualora l'imputazione fatta ad un Senatore sia comune ad altre persone, per reati distinti, ma aventi connessione fra loro, sia in sede istruttoria che in giudizio le Commissioni o l'Alta Corte

rispettivamente possono rinviare le dette persone all'autorità giudiziaria, ove credano ciò più conveniente.

Art. 56. Qualora il procedimento siasi chiuso con una sentenza di non doversi procedere contro un Senatore per inesistenza del fatto che gli è imputato, o perchè il fatto non costituisce reato, la sentenza può essere comune alle persone estranee coimputate.

Negli altri casi, se risulti che la condizione delle persone estranee coimputate è distinta e indipendente da quella del Senatore, la sentenza che dichiara di non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo rimette; per gli altri, gli atti del procedimento che ad essi si riferiscono all'autorità giudiziaria competente.

Art. 57. Salvo quanto è disposto dal presente regolamento, per ciò che concerne la parte civile si osservano le norme del Codice di procedura penale.

Art. 58. I Presidenti delle Commissioni d'istruzione e di accusa provvedono sopra ogni domanda, presentata prima o dopo il dibattimento, per ottenere visione, copia o restituzione di documenti od altro e, ove lo credano, possono anche chiedere l'avviso del Ministero Pubblico.

Art. 59. Le funzioni di Cancelliere presso le Commissioni d'istruzione e di accusa, presso la Commissione dell'Alta Corte di Giustizia e presso l'Alta Corte medesima sono esercitate dal Segretario Generale del Senato, coadiuvato da uno speciale Ufficio. A questo Ufficio il Presidente del Senato ha facoltà di aggregare anche uno o più funzionari delle cancellerie giudiziarie designati dal Ministro della giustizia.

Il Cancelliere dell'Alta Corte può delegare temporaneamente le sue funzioni al Capo del predetto ufficio e, relativamente a singoli atti, anche ai funzionari di cancelleria addetti all'ufficio stesso.

Il Cancelliere dell'Alta Corte, o un suo delegato,

può esser chiamato ad assistere alle adunanze delle Commissioni e dell'Alta Corte.

Per i servizi di cancelleria si osservano le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti giudiziari in quanto applicabili.

Art. 60. Nei giudizi innanzi all'Alta Corte sono ammessi i soli avvocati iscritti nell'albo speciale presso la Corte di Cassazione, esclusi i Senatori.

Art. 61. Delle funzioni di ufficiale giudiziario presso l'Alta Corte sono incaricati gli ufficiali giudiziari delle Corti o dei Tribunali.

Al servizio delle udienze possono essere adibiti gli uscieri del Senato.

Art. 62. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale ».

INDICE ALFABETICO DELLE MATERIE

- Accusa contro Ministri: art. 42, 43, 44, 45.
- Alta Corte di Giustizia: costituzione del Senato in Alta Corte, articoli 41, 42 — giudizio innanzi all'Alta Corte, articoli 46, 47, 48.
- Appello: contro le ordinanze relative alla libertà provvisoria, articoli 9, 23 — contro le sentenze della Commissione d'istruzione, articoli 19, 23, 40.
- Appello nominale dei Senatori: articoli 30, 37.
- Arresto: articoli 4, 5.
- Astensione dei giudici: art. 32.
- Autorità giudiziaria ordinaria: articoli 3, 11, 13, 38, 55, 56.
- Atti iniziali: articoli 2 a 5, 12.
- Atti d'istruzione (vedi *Istruttoria*).
- Avvocati: art. 60.
- Camera dei Deputati: articoli 42, 43, 44, 45.
- Camera di Consiglio: art. 36.
- Cancelliere dell'Alta Corte di Giustizia: è il Segretario Generale del Senato, art. 59 — notifica le sentenze, articoli 18 e 39 — annota gli appelli prodotti, articolo 19 — legge nel dibattimento la sentenza di rinvio o la citazione dell'imputato, art. 33 — sottoscrive le sentenze, art. 52 — sue funzioni in genere, art. 59.
- Casellario giudiziale: art. 40.
- Cattura (vedi *Mandato di*).
- Chiusura delle Legislature e delle Sessioni: art. 51.
- Citazione diretta: articoli 8, 40.
- Codice di procedura penale: art. 49.

può esser chiamato ad assistere alle adunanze delle Commissioni e dell'Alta Corte.

Per i servizi di cancelleria si osservano le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti giudiziari in quanto applicabili.

Art. 60. Nei giudizi innanzi all'Alta Corte sono ammessi i soli avvocati iscritti nell'albo speciale presso la Corte di Cassazione, esclusi i Senatori.

Art. 61. Delle funzioni di ufficiale giudiziario presso l'Alta Corte sono incaricati gli ufficiali giudiziari delle Corti o dei Tribunali.

Al servizio delle udienze possono essere adibiti gli uscieri del Senato.

Art. 62. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale ».

Coimputati non Senatori: articoli 55, 56.

Comitato Segreto: articoli 41, 42.

Commissari della Camera dei Deputati: articoli 42, 44, 45.

Commissione dell'Alta Corte di Giustizia: costituzione e funzioni, articoli 27 e 51 — svolgimento del giudizio sui delitti avanti la Commissione, articoli 28 a 39 — giudizio di appello avverso le sentenze della Commissione d'istruzione in materia di contravvenzioni, art. 40.

Commissione di accusa: costituzione, articoli 22 e 51 — competenza, articoli 23, 26 e 41.

Commissione d'istruzione: costituzione, articoli 6 e 51 — competenza, articoli 9, 40, 41 — suoi provvedimenti nel caso di denuncia di un senatore in istato di arresto, art. 5 — ordina in caso eccezionale la citazione diretta del senatore imputato di un delitto, art. 8 — norme per gli atti d'istruttoria, articoli 10, 11, 12, 14, 15 — può prorogare il termine per le requisitorie del M. P., art. 15 — suoi provvedimenti definitivi, articoli 17, 20, 21.

Competenza: della Commissione d'istruzione, art. 9 — della Commissione d'accusa, art. 23 — della Commissione dell'Alta Corte, art. 27 — dell'Alta Corte, articoli 46 a 48.

Condanna condizionale: art. 40.

Congiunti (vedi *Incompatibilità*).

Confisca degli oggetti sequestrati: art. 40.

Copie di atti: art. 58.

Connessione di reati: articoli 55, 56.

Contravvenzioni: art. 40.

Correi (vedi *Coimputati*).

Costituzione del Senato in Alta Corte (vedi *Alta Corte*).

Custodia preventiva: articoli 5, 9.

Danni: art. 38.

Decreto di citazione (vedi *Citazione*).

Decreto penale: art. 40.

Decreto Reale: di nomina del Ministero pubblico, art. 7

— di costituzione del Senato in Alta Corte di Giustizia, art. 41.

Delega di atti istruttori: articoli 10, 13, 42, 59.

Denuncia: articoli 2, 3.

Dibattimento: avanti la Commissione dell'Alta Corte, articoli da 28 a 35 — per le contravvenzioni, art. 40 — avanti l'Alta Corte, articoli 46 a 48.

Difensori: articoli 33, 35, 60.

Documenti (vedi *Copie, Restituzioni, Visione di*).

Flagranza: articoli 3, 4.

Giudici (vedi *Commissioni*).

Giudizio: articoli da 27 a 40, 46 a 48.

Governo del Re: art. 43.

Impugnazione: del decreto penale, art. 40 (vedi poi *Appello, Reclamo*).

Incidenti nel dibattimento: art. 34.

Incompatibilità dei giudici: articoli 53, 54.

Indagini preliminari: articoli 3, 12.

Interrogatorio dell'imputato: articoli 5, 14, 33, 42.

Istruttoria: nei procedimenti per delitti a carico di senatori, articoli da 6 a 14, 26 — nei procedimenti per contravvenzioni, art. 40 — nei procedimenti per delitti contro la sicurezza dello Stato, art. 41 — nei procedimenti a carico di ministri, articoli 42 e 45.

Legislatura (vedi *Chiusura della Legislatura*).

Liberazione dell'imputato: art. 17.

Libertà provvisoria: art. 9.

Liquidazione dei danni (vedi *Danni*).

Mandato di cattura: articoli 9, 10.

Ministero Pubblico: nomina, art. 7 — istanza per la citazione diretta dell'imputato, art. 8 — conclusioni per la spedizione del mandato di cattura,

art. 9 — richieste per l'istruttoria, art. 12 — assistenza agli atti dell'istruttoria, art. 14 — requisitorie definitive nell'istruzione, art. 15 — intervento alla Commissione istruttoria, art. 16 — notificazione delle sentenze, art. 18 — appellazione, art. 19 — requisitorie avanti la Commissione d'accusa, art. 24 — intervento alla Commissione d'accusa, art. 25 — partecipazione al dibattimento, articoli 33 e 35 — intervento nei procedimenti per contravvenzione, art. 40 — intervento nei procedimenti in dipendenza dell'art. 36 dello Statuto, articolo 44 — suo parere sulle domande relative agli atti processuali, art. 58.

Ministri accusati: articoli 42, 44.

Ministro per la Giustizia: art. 4.

Notificazioni: delle ordinanze relative alla libertà provvisoria, art. 9 — delle sentenze della Commissione d'istruzione, articoli 18, 40 — delle sentenze della Commissione dell'Alta Corte di Giustizia, art. 39.

Ordinanze: del Presidente del Senato, art. 2 — della Commissione d'istruzione, articoli 5, 8, 9, 14, 21 — della Commissione di accusa, art. 24 — della Commissione dell'Alta Corte, articoli 32, 34 — del Senato, articoli 41, 42, 43.

Parte civile: articoli 18, 19, 33, 35, 38, 57.

Periti: art. 33.

Perquisizioni domiciliari: art. 3.

Presidente dell'Alta Corte: articoli 42, 52.

Presidente della Commissione dell'Alta Corte di Giustizia: articoli 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 52.

Presidente della Commissione d'accusa: articoli 24, 25, 52, 58.

Presidente della Commissione d'istruzione: articoli 5, 14, 52, 58.

Presidente del Senato: suoi poteri per gli atti iniziali,

art. 2, 4, 5 — per la nomina delle Commissioni e dei loro presidenti, articoli 6, 22, 27 — per la designazione dei Commissari della Camera nei procedimenti contro i ministri, art. 44 — convocazioni, articoli 40, 41 — presidenza dell'Alta Corte e della Commissione dell'Alta Corte, articoli 46 e 27 — destinazione di funzionari di cancelleria all'Ufficio dell'Alta Corte, art. 59.

Pubblicazione della sentenza: art. 39.

Pubblico Ministero (vedi *Ministero Pubblico*).

Querela: art. 2.

Questioni sulla reità e sull'applicazione della pena:
art. 36.

Reclamo dell'arrestato: art. 5.

Registro degli appelli: art. 19.

Relatore innanzi alla Commissione di accusa: art. 25.

Restituzioni di cose sequestrate: art. 40 — di documenti, art. 58.

Requisitorie (vedi *Ministero Pubblico*).

Richieste (vedi *Ministero Pubblico*).

Ricusazione dei giudici: art. 32.

Rinvio a giudizio: articoli 20, 23, 26, 40.

Risarcimento dei danni (vedi *Danni*).

Segretario Generale del Senato (vedi *Cancelliere dell'Alta Corte di Giustizia*).

Senato del Regno: articoli 6, 22, 41, 42.

Senatori giudicabili dall'Alta Corte: art. 50.

Sentenze: della Commissione d'istruzione, articoli 17, 20, 51 — della Commissione di accusa, articoli 23, 26, 51 — della Commissione dell'Alta Corte di Giustizia, articoli 38, 39, 51 — dell'Alta Corte di Giustizia, art. 48 (vedi anche *Notificazione, Pubblicazione, Sottoscrizione*).

Sessioni (vedi *Chiusura delle Legislature e delle Sessioni*).

Sorteggio dei giudici effettivi e supplenti: art. 28.

Sospensione dell'esecuzione della condanna: art. 40.

Sottoscrizione delle sentenze e delle ordinanze: art. 52.
Spese: articoli 19, 40.

Termini: per l'interrogatorio di un senatore arrestato, art. 5 — per l'appello contro le ordinanze relative alla libertà provvisoria, art. 9 — per la presentazione delle requisitorie del Ministero Pubblico, articoli 15, 24 — per il riscontro degli atti d'istruttoria, articoli 16, 25 — per l'appello contro le sentenze della Commissione d'istruzione, articoli 19 e 40 — per l'impugnativa del decreto penale, art. 40.

Testimoni: loro esame in giudizio, art. 33 — esclusione dalla lista, art. 53.

Trasmissione di atti: alla Commissione d'istruzione, art. 2 — alla Commissione di accusa, art. 21 — all'autorità giudiziaria ordinaria, articoli 55, 56.

Ufficiali Giudiziari: art. 61.

Ufficio dell'Alta Corte di Giustizia: art. 59.

Uscieri: art. 61.

Verbali del dibattimento: art. 30.

Vice Presidenti del Senato: articoli 6, 22, 27, 46.

Visione di atti e documenti: articoli 16, 25, 58.

Votazioni: articoli 34, 36, 37.

INDICE

	PAG.
TITOLO I.... Degli organi giudiziari del Senato . . .	3
* II.. Dei procedimenti penali in dipendenza dell'art. 37 dello Statuto.	4
CAPO I.... Degli atti iniziali	4
» II.. Dell'istruttoria nei procedimenti per delitti	5
» III. Dei provvedimenti della Commissione di istruzione dopo compiuta l'istrut- toria	7
» IV. Della Commissione d'accusa	8
» V.. Del giudizio nei procedimenti per delitti .	9
» VI. Dei procedimenti per contravvenzioni . .	12
TITOLO III. Dei procedimenti penali in dipendenza dell'art. 36 dello Statuto.	13
CAPO I.... Dell'istruzione e dell'accusa	13
» II.. Del giudizio	15
TITOLO IV. Disposizioni generali	15
Indice alfabetico delle materie.	19



SENATO DEL REGNO

Venerdì 10. 7. 51

Mi scriverò,

Se ho un buon notizia.

Forse hanno preso. Ma
non può essere così
siccome.

Con tra gli altri. E
partecipare a me, nulla.

Ma gli uomini del
Corteo. La cosa è fatta
e non mi è mai

distante dall'essere

è un semplice partito.

A tu ben conosci.

Ora si fanno ai Fini

Le vingtième,

l'année par le de mes

et de leur et après 2.

et de leur, par rapport

Le premier, l'année et

2^e l'année.

l'année en fait.

2^e l'année. l'année 2

l'année

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 83982

Parma, li 9 Novembre 1935-XIV

Eccellenza,

spero di trovare nel fascicolo che S.E. Bere_nini mi ha promesso elementi più che sufficienti a dimostrazione dell'incarico dato a Lei dal defunto sen. Ferri per la difesa avanti l'Alta Corte.

Tuttavia ad ogni buon fine, sarebbe conveniente, per dare una smentita perentoria alle controparti, che Ella si facesse rilasciare dalla Cancelleria dell'Alta Corte copia autentica del mandato (se si trova ivi depositato), ovvero un certificato dal quale risultassero gli estremi del mandato medesimo: sarebbe anche utile un certificato dal quale emergesse che Ella ha effettivamente svolta la Sua opera di difesa nell'interesse del Ferri.

Coi più deferenti saluti

A S.E.

l'on. IVANOE BONOMI

ROMA

Roma, 20 novembre 1935

Egregio Professore,

Oggi ho mandato il fascicolo che avevo presentato al Sindacato Avvocati di Roma per parere sulla mia parcella. In quel fascicolo vi è una nota e una postilla a stampa firmate da me, quale avvocato del Ferri; e nell'allegato vi è una nota a stampa del Ferri dove egli si compiace di ciò abbia a punto il suo ~~patrocinio~~ ^{dove} ~~ricorda~~ ^{due mesi} ~~la memoria~~ in sua difesa.

Tali documenti ~~potranno~~ ~~essere~~ ~~prodotti~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~prova~~ dell'incarico conferitomi dal Ferri.

Quanto alla dichiarazione della cancelleria dell'Alta Corte, essa mi sarà rilasciata domani. Il ritardo è dovuto alla malattia

del cancelliere, e alla necessità
di richiamare dall'archivio
tutti gli atti di causa, ormai
vecchi di un decennio.

Avolga i miei ringraziamenti
saluti
dei

Prof. avv. Aurelio Candiani

Via Commasini 29

Parma

Roma, 29 novembre 1855

M. prof. Canina,

La dichiarazione
~~della~~ del cancelliere dell' Alta
Corte, attestante che il senatore
Giacomo Terzi mi aveva designato
a suo difensore, ~~di ufficio~~, e
che io ho ~~espletato~~ ~~la~~ ~~mia~~
opera in una difesa, è già
~~stata~~ stesa in bollo. Ma
si attende ~~che~~ il benessere
del Presidente della Commissione
d'Accusa generale ~~ad~~
e ~~per~~ ~~nessuno~~ ~~domani~~
sarà ~~in~~ ~~grado~~ ~~di~~ ~~espletarla~~.

~~La~~ La dichiarazione arriverà
costi al più tardi martedì mattina.
Cordialmente

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 83982

Parma li 1° marzo 1936-XIV

A S.E. l'on. avv. Ivan~~ke~~e Bonomi

Roma

Le compiego l'appello FERRI e La prego di firmare la delega già da me predisposta.

Resto in attesa dell'atto per poter iscrivere a ruolo la causa.

Devoti ossequi



AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 83982

Parma, li 23 Novembre 1935XIV


Eccellenza,

ho ricevuto le Sue lettere e gli allegati da Lei a suo tempo presentati alla Commissione reale degli avvocati di Roma.

Ho predisposto la comparsa.

Poichè la causa è fissata per il 27 corr., La pregherei di inviare il certificato della Segreteria del Senato direttamente all'avv. Guido Gaudenzi a Modena, via Emilia 14.

Con viva deferenza



A Candian

Ill.mo signor
On.avv. IVANOE BONOMI
P.za Libertà 4

ROMA

Roma, 22 feb. 56

M. prof. Cardian,

spavorevole Sono dolente della
sentenza del Tribunale di Modena.
~~Lei che~~ Mi spiace soprattutto
per l'amico Beresini che ammetterà
molta importanza morale a
questa causa. Certo non gliene
farò parola.

Penanto alla Corte di Bologna,
conosco a pari bene il presidente
di Leone Perrotti: buon amico,
un tempo assai devoto ~~carattere~~ ^{persona},
onesto sebbene assai debole. Non
conosco invece il Mantella.
Con i migliori vi assogno.

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 83982

Parma li 16 febbrajo 1936-XIV

Eccellenza,

esce una bestiale sentenza del Tribunale di Modena decisamente e inconcepibilmente contraria a Lei e al Senatore Berenini.

Dieci minuti dopo che m'è arrivato al dispositivo ho fatto partire l'atto d'appello e discuterò a Bologna quanto prima.

Mi premeva di segnalarLe lo stato di salute da tempo precario del Sen. Berenini per invocare da Lei il silenzio intorno a questo dispositivo. Amerei che da nessuna parte gliene giungesse notizia. Lo amareggerebbe assai e, credo, senza una ragione perchè alla Corte non può resistere un simile mostro.

Devoti ossequi

secca S. V. de
Candian

A S.E.

l'on. avv. Ivanhoe Bonomi

Roma

P.S. - Una informazione, riservata. R I Presidenti delle due sezioni della Corte di Bologna sono S.E. Mantella, Primo Presidente; il Comm. Perrotti, ex presidente del Tribunale di Mantova, presidente di sezione. Per quanto io non abbia alcuna possibile influenza per ottenere l'assegnazione della causa all'una anzichè all'altra sezione, per mia tranquillità e informazione amerei sapere se a Suo giudizio può esserci una ragione di convenienza per l'una anzichè per l'altra.

Ossequi devoti

Candian

Avv. Aurelio Candian

Milano 14 sett. 1936
Piazza L. Manzi, 4 Telef. 83.982

Eccellenza,

Ella è informato dell'esito della causa avanti la Corte di Bologna contro gli eredi Ferri. In base alle sentenze della Corte si sono poi notificati i precetti: a seguito di questi, ho oggi ricevuta una lettera dell'avv. Della Fontana, legale dei ferri, nella quale si accenna, tra l'altro, al proposito di provvedere a una liquidazione separata di quanto spetta a V.E.

La condotta ingenerosa dagli avversari fino ad ora tenuta e il complesso delle circostanze mi fanno temere che, dietro le pretese "ragioni personali" invocate dai Ferri, si nasconda un tranello. Perciò mi sono permesso di rispondere che, fino ad ora, non ho altre istruzioni da V.E. fuorchè quelle di procedere e che non posso ammettere liquidazioni separate nei confronti del sen. Berenini e nei confronti di V.E. : tanto più che la procedura essendo stata svolta nell'interesse di entrambi, si creerebbero anche complicazioni in ordine alle spese.

Si intende naturalmente che, ove V.E. fosse di diverso avviso, mi atterrò alle istruzioni che V.E. volesse darmi: il che pregherei di voler fare, nel caso, con la massima sollecitudine.

Se invece V.E. sarà d'accordo sul punto di vista che Le ho ora manifestato, vorrà rispondere nel medesimo senso anche alle eventuali richieste che Le fossero dirette dagli eredi Ferri.

Coi più deferenti saluti

Suo

dr.



A. S. E.
l'On. avv. IVANHOE BONOMI
ROMA

4

A. S.



Bonomi Avv: Ivanoe

~~Corso Umberto I:° N° 184~~

(Palazzo Marignoli)

47

Roma

Piazza Libertà

Spesione Cap. Giuseppe Geni
S. Felice sul Panaro
Modena



Costo Umberto 184 di Pagnone
di Montebello di
Pagnone
di Montebello di
Pagnone

S. Felice sul Camero, 15 Settembre 1936.

Eccellenza,

Quando all'epoca della liquidazione degli onorari per la causa Pintacuda, Ella fece riserva della liquidazione del residuo dovutole per la causa avanti l'Alta Corte per il falli^{to} Lolli, noi avevamo ragione di ritenere che si trattasse di cosa da poco, e cioè di piccolo residuo, come lei pure ebbe a confermarci verbalmente quando avemmo l'onore ed il piacere d'incontrarla a Roma. La causa infatti ^{era} di mole simile a quella Pintacuda, per la quale sborsammo completamente la intera somma che ci era richiesta senza nulla obiettare. Se in seguito quindi opponemmo resistenza alle richieste che furono fatte dal Senatore Berenini, questo dipese esclusivamente dall'esagerazione,

a nostro avviso di esse, ma non da
quest'ora o mancarra di riguardo verso
V. E., tanto più che a tale richiesta
il Sen: Beremini ne aggiungeva altre
per prestazioni diverse, che conducevano
a non indifferenti cifre.

La somma che noi ora dovremmo
pagare in base alla sentenza della
Corte di Bologna (che Le sarà nota), e
cioè L. 25000 dettati gli acconti, più
del quadruplo di quanto fu pagato
per la causa Pintacuda, ci sembra
non equo, anche per la proporzione
che ora abbiamo indicato.

Preghiamo per tanto vivamente V. E.,
in conformità di quanto abbiamo fatto
col Sen: Beremini, di voler eccedere al
meno per quanto la riguarda ad una
conciliazione nel senso di ridurre la
cifra delle 25000 lire a più modesto tono:
e ciò tenuto conto anche dei rappor-
ti avuti con nostro fratello in vista
e delle condizioni dell'eredità che non
sono gloriose come potrebbe apparire.
Fiduciosi di un favorevole riscontro
Le presentiamo i nostri rispettosissimi ossequi.

Giuseppe
Caro Ferris

Roma, 17 settembre
1936

Greggi signor Ferru,

Ho la loro lettera
~~del 15~~ in cui mi si prega
di voler ridurre la somma
portata in sentenza, e ciò
in nome anche dei rapporti
avuti col loro ^{defunto} fratello.

~~Il mio~~ Nessuno più efficace
appello potrebbe esser fatto
al mio spirito che il buon
ricordo di una amicizia
personale e politica durata
per lunghi anni. Ma in
questa questione io sono
legato all'on. Beresini che
ha seguita da presso quest
incresciosa vertenza. E poiché

so che M. Beresini ha
delegato l' egregio Prof. Cardian
di ~~parteciparlo e rappresentarlo~~
~~di ~~parteciparlo e rappresentarlo~~~~
ogni ~~questo~~, così mi
rimetto anch'io al Prof.
Cardian di quale ~~il~~
e quindi arbitrio di definire
nel miglior modo possibile
con ogni ~~senza~~ cordialità

(Mod. 30 Telog. 1922)

Indirizzo di origine

896

157

Handwritten initials

Ufficio Telegrafico

di

ECC BONOMI - PIAZZA LIBERTÀ

4 ROMA

Handwritten signature

Il Governo non assume alcuna responsabilità.
 Le tasse relative al telegramma per conto
 di chi lo ha fatto spedire sono a carico del
 telegrafante per il servizio di ricezione e per quello di
 distribuzione per il servizio di ricezione e per quello di
 distribuzione per il servizio di ricezione e per quello di

Attenzione.
 Per il telegrafante, la mancanza di tali indicazioni, di

Ricevuto il <i>12</i> <i>1935</i> ore <i>123</i> Per circuito <i>N. 123</i>				La rete si estende nel territorio internazionale di tempo medio pari a <i>4</i> ore e <i>15</i> minuti con servizio di telegrafante, si possono spedire telegrammi, per altro la data, l'ora e i minuti della presentazione.		
QUALIFICA	DIREZIONE	PROVENIENZA	NUM. PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E SEDECAZIONE EVENTUALE D'UFFICIO
				Ore e minuti	Ore e minuti	

294 - PARMA F.N. 80: 12: 19 1935

PREGOLA - TRASMETTERMI: CERTIFICATO ALTA-CORTE: - CANDIAN

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare merco bancogiri, che costano per qualunque somma, solo 10 centesimi

Indicazioni di urgenza

N. _____ di recapito - Rimesso al fattorino ad ore _____

Ufficio Telegrafico
di

ECCZ BONONI PIAZZA LIBERTA 4 ROMA

Il Governo non assume alcuna respons.
 Lo stesso rimane in corso per errore ad.
 Il destinatario è invitato a liberare la linea,
 essendo perduta la diritto a reclamare la cosa di ritardo della

simila. In mancanza di tali indicazioni, il dest.

Ricevuto il _____ ore
 20 NOV. 1050
 Pel circuito N. _____
 Ricevente



La rete di stazioni sul territorio con-Comandante al tempo
 della Europa centrale, e per telegrafici, interni e con altri
 paesi scesi da questo da una stazione all'altra.
 Nei telegrammi trasmessi in circuito, il primo nu-
 mero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del
 telegramma, al secondo quello della parola, gli altri la data,
 l'ora e i minuti della presentazione.

BEVII AQHII

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA della PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ora e minuti	

3009 PARMA FN 22 22 20 0940=

= URGEREBBE ALTRESI ELLA MI INVIASSE FASCICOLO ALLEGATI

PRESENTATI SINDACATO ANODATI ROMA PER LIBUIDAZIONE FERRI

OSSEBUI = CANDIAN

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare mercè bancogiri, che costano per qualunque somma, solo 10 centesimi

Indicazioni di urgenza

N. _____ di recapito - Rimesso al fattorino ad ore _____

Ufficio Telegrafico
di

ECCZ BONONI PIAZZA LIBERTA 4 ROMA

Il Governo non assume alcuna responsa.
Le tasse esposte in questo per essere ad
Il destinatario è invitato a ricevere la ricevuta.
In caso di ritardo il diritto a reclamare in caso di ritardo della

... in mancanza di tali indicazioni, il dest...

Ricevuto il _____ ore
20 NOV. 1050
Per circuito N. _____
Ricevuto



La via si presenta sul territorio corrispondente al tempo
medio dell'Europa centrale, e per telegrafi, in ore e non tutti
questi sono di aspetto da una stazione al giorno.
Nei telegrammi imposti in circuito, prima, il primo ma
non dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del
telegrafista, il secondo quello della parola, gli altri la data,
l'ora e i minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA della PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	

3009 PARMA FN 22 22 20 0940=

= URGEREBBE ALTRESI ELLA MI INVIASSE FASCICOLO ALLEGATI
PRESENTATI SINDACATO AMOCATI ROMA PER LIQUIDAZIONE FERRI
OSSEQUI = CANDIAN

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare mercè bancogiri, che costano per qualunque somma, solo 10 centesimi



SENATO DEL REGNO

Venerdì 3.10.56

Me signor,

Ho letto, e sto bene, in
vignette

Questi signori, però, non si sono
ancora decisi a scendere in campo!

Ma cosa sperano? - E' una
mal pianta.

Il mio è di si si accennano alla
mi viene richiesta; tutto quello
e tempo - e un loro ventosi più.

Aggiungi, poi, che si ha loro voglia,
per una volta la loro voglia.

Quindi, con coraggio e con
pace, non dimentichiamo di essere

noi, non dimentichiamo di essere



A. S. S.
Carlo Franco Bonomi

~~Prassi via Libertà 1~~

~~Via Mantovana 10~~



SENATO DEL REGNO



6350
2880
9200

23007

69002

10





SENATO DEL REGNO

Viajerat. 11. p. 58

Mia conyina.

Es' impelili Legum, Fori,
quintu' conditio' mi
nistrabat, un' hunc
ancora vultu' vultu'.

Alon' dicit' vultu' vultu'
me' vultu' vultu' de' vultu'

A' vultu' vultu' vultu' vultu'

vultu' vultu' vultu' vultu'

vultu' vultu' vultu' vultu'

vultu' vultu' vultu' vultu'

vultu' vultu' vultu' vultu'

vultu' vultu' vultu' vultu'

Stano, misericordie,
cui - lundia, tron
a forte,

Questi noni le vent
de l'att. de l'intermed;
et p' l'att. de l'intermed;

Savon p' p'p' a
paschano; a fu
para.

Il requeste p' p' p'
a lundia ha est.
beni p' p' p'. Il lundia
m' p' p' p' p' p' p'
m' p' p' p' p' p' p'.

Il p' p' p' a e, well
very cont l' lundia
/ a e, lundia, well

Contra l'attesa ou altre
dura) la fedda loro quindgiu

lira e più la furra, A lo

portate benfede e' d'esse

A lo m'arricchidde!

S' g'ardate, a non qualp'ie,

S' tu non lassiate vincere

Alle loro arte. Necherest e

de, e m'ardate a me, non quindgiu

non dura

A lo meglio, non non beniss-

me. I' d'esse e' m'ardate e

più g'ardate.

Ch'è me a M'arricchi.

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 83982

Parma, li 24 settembre 1936 XIV

Eccellenza,

mi spiace che dal mio studio non Le sia stata data comunicazione a suo tempo dell'esito degli appelli, e gliene faccio le più vive scuse. Le inverosimili sentenze di Modena sono state entrambe riformate: Le invierò a giorni copie delle pronunce della Corte, e intanto Le unisco i dispositivi.

Gli eredi Ferri, a mio avviso, pensano un pò troppo tardi a una definizione transattiva: ormai sulla valutazione dei compensi non è più possibile tornare, e l'unico dubbio possibile riguarda un certo conteggio di interessi che si risolverà in sede esecutiva. Perciò ho fatto procedere al pignoramento, e penso che convenga non cedere.

Mi abbia con viva deferenza



A S.E.

l'on. Avvocato IVANHOE BONOMI

ROMA

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 83982

Parma, li 1° ottobre 1936-XIV

A S.E. l'avv. Ivanhde Bonomi

Volta Mantovana

Le compiego l'atto di pignoramento presso terzi : La prego di sottoscrivere la delega e di rendermi l'atto a volta di corriere.

Grazie e deferenti ossequi



SENATO DEL REGNO

Vaput. 22. 4. 36

Mio onore,

Ho l'onore di ringraziarvi
del concordato pervenuto.

Per la tua quale scritto
questi giorni di lavoro
a pagura. Vi ringrazio
la tua sportività.

Amici, con la

Donna! Amici
me ti saluterei!

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 83982



A S.E.

L'on. avv. IVANHOE BONOMI

VOLTA MANTOVANA

A S.E. Bonomi -

Roma - Piazza Libertà 4 -

Milano 13 X 36

Eccellenza,

ebbi a Parma la Sua. Anche in questo momento sono sospinto dalla fretta e ne chiedo scusa. Credo che Berenini Le avrà scritto. Se la somma veniva spedita a me, io facevo un regolare piano di reparto e ne riferivo a Loro senza naturalmente entrare in merito al regolamento dei Loro rapporti interni. Anche per le spese mie e dei colleghi di Modena e di Bologna vedrò di precisare al centesimo appena sarò a Parma. Forse il meglio è che V.E. mi rimetta il tutto.

Devotissimi ossequi

A. Candian

AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 83982

13-658
88-087

Parma/i 14 ottobre 1936-XIV

Eccellenza,

ricevo il Suo telegramma, ma ieri da
Milano Le ho scritto a Roma.

Le compiego copia della lettera.

Devoti ossequi

A S.E.

l'on. avv. Jvanhoe Bonomi
Volta Mantovana

a S. S. J. Bonomi - Roma - Piazza Libertà
4

Esellenza,

Milano 13 X

ebb' a Parma la tua. Anche in questi
momenti sono sorpreso dalla fretta e ne
chiedo scusa. Credo che Berenini Le
avrà scritto. Se la procura veniva spedita
a me, io facevo un regolare piano di
reparto e ne riferivo a loro, senza
naturalmente entrare in merito al repa-
r₂mento dei loro rapporti interni. Anche
per le spese mie e dei colleghi di Modena
e il Bologna vedo di precisare al centesimo
appena ho a Parma. Forse il meglio è che
U. S. mi rimetta il tutto. Devoti omaggi. A. Landas

5 ottobre 36

Versamento dei 'Fondi' a me:

per metà capitale curro da
sentenza e decreto ingiuntivo L. 10.037

per metà spese giudiziali come
da predetto

3.558,75

per metà notifica predetto
interessi sul capitale predetto

3,30

5,00 -

14.099,05

Ricervuto assegni

Banco L'Alba N. F. - 45506

per L. 14.099, ⁰⁵/₁₀₀

(Bologna 6 ottobre)
36

R. CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA -Sez. I.-

S.E. Mantella P. Presidente- Sangiorgio estensore

15 giugno- 13 luglio 1936-

BERENINI SEN. AVV. PROF. AGOSTINO e BONOMI S.E.

AVV. CAV. IVANHOE (avv. Prof. A. Candian)

contro

FERRI DOTT. FERRO e cav. Giuseppe (avv. G. Della
Fontana-

P.Q.M.

Uditi i Procuratori delle parti;

Fronunciando sull'appello principale proposto con atto 19
febbraio 1936 da S.E. cav. avv. Bonomi Ivanhoe e dal senato-
re avv. prof. Berenini Agostino avverso la sentenza 13-14
febbraio 1936- del Tribunale di Modena in confronto di Fer-
ri cav. Giuseppe e Ferri dott. Ferro, il primo anche quale
legittimo rappresentante del figlio minore Giacomo, e di Fer-
rarini avv. Arrigo, nella qualità come dagli atti, nonché
sull'appello incidentale di questi ultimi.

Senz'attendere ad ogni contraria e diversa istanza, deduzio-
ne ed eccezione;

Rigetta l'appello incidentale, ed accoglie per quanto di
ragione quello principale: pertanto in parziale riforma
della sentenza appellat, riduce la somma tassata per onorari
dovuti al Bonomi ed al Berenini dall'ordinanza 9 luglio 1935
del presidente del Tribunale di Modena a L. 25074,00 (lire

venticinquemilasettantaquattro); e, detratte L. 5000 versate in acconto, dichiara tenuta e condanna l'eredità del defunto senatore Giacomo Ferri, in persona del minore Giacomo Ferri rappresentato dal padre cav. Giuseppe, a pagare la somma di lire 20074, al Bonomi ed al Berenini, con gli interessi dal giorno della domanda- salvo la compensazione, già pronunciata dal Tribunale, tra la parte del suindicato credito spettante al Berenini in L. 10037, e la somma di L. 20.000 da lui dovuta all'erede Ferri.

;Dichiara compensato un quarto delle spese dell'intero giudizio condanna il suddetto erede Ferri a pagare al Bonomi ed al Berenini gli altri tre quarti-

Liquida nella suddetta proporzione per il primo quanto le spese e competenze procuratorie in L. 1000 (mille) e l'onorario di avvocato in L. 1500 (millecinquecento) al netto e per questo giudizio di appello le spese e competenze procuratorie in L. 850 (ottocentocinquanta), e l'onorario di avvocato in L. 2000 (duemila) al netto, oltre nella stessa misura quelle dell'ingiunzione.

Condanna poi lo stesso erede al costo della presente sentenza e successive spese inerenti per intero-

Così deciso ecc.-

4000
1500
850
2000

6350 : 4 = 1587
20
35
30

20074
1587

circa 18.500

6350
1587

4763

R. Corte d'Appello di Bologna - Sez. I.

S. E. Mantella - P. Presidente - Sangiorgio estensore

15 giugno - 13 luglio 1936 -

BERENINI SEN. AVV. PROF. AGOSTINO (avv. Prof. Candian)

contro

FERRI AVV. GIUSEPPE e FERRI DOTT. FERRO (avv. Della Fontana);

P. Q. M.

Uditi i procuratori delle parti

Pronunziando sull'appello principale proposto con atto 19

febbraio 1936 dal senatore avv. prof. Berenini Agostino

avverso la sentenza 11-14 febbraio 1936 del Tribunale di

Modena, in confronto di Ferri cav. Giuseppe e Ferri dott.

Ferro, il primo anche quale legittimo rappresentante

del figlio minore Ferri Giacomo, e di Ferrarini avv. Arri-

go nella qualità come sagli atti, nonché sull'appello inci-

dentale di questi ultimi;

Ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa.

Rigetta l'appello incidentale, ed accoglie per quanto di ragione quello principale, pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, riduce la somma tassata per onorari dovuti al Berenini con l'ordinanza 9 luglio 1935 del presidente del tribunale di Modena in L. 7130 (settemilacentotrenta)

al netto di qualsiasi riduzione di legge ed in conseguenza tenuta l'eredità del defunto senatore Giacomo Ferri, in persona del minore Giacomo Ferri, rappresentato dal padre Giuseppe, a pagare la suddetta somma al Berenini, con gli interessi dal giorno della domanda; salvo il diritto all'eredità di compensare tale suo debito col suo credito di L. 20.000 ed accessori verso il Berenini.

Dichiara compensate un quarto delle spese dell'intero giudizio di opposizione- condanna il suddetta erede Ferri a pagare al Berenini gli altri tre quarti-

Liquida nella suddetta misura per il primo grado le spese e competenze procuratorie in L. 780 (lire settecentottanta), e l'onorario di avvocato in Lire 1000 (lire mille) al netto, e per questo grado d'appello le spese e competenze procuratorie in LI 675 (lire seicentosettantacinque) e l'onorario di avvocato in lire 1500 (millecinquecento) al netto, oltre nella stessa misura quelle dell'ingiunzione.

Condanna poi lo stesso erede Ferri per intero al costo della presente e successive spese inerenti-

Così deciso ecc. ecc.

780
1000
675
1500

3955

1^{er} cours

10. 090

2^o cours

150

3. 000

25,229

IN DATA come R.R.



Ill.mo Sig.

Cavaliere Avv. IVANOK BONOMI

ROMA

Piazza Libertà, 4



R BOLOGNA
Centro corrisp. Pacchi
3527

Vol. Alboni

Mittente - CAV. GIUSEPPE FERRI - B O L O G N A -
Via Artieri, 2



AVV. PROF. AURELIO CANDIAN

PARMA

VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO

PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 83982

13-553

88-087

Parma, li 17 ottobre 1936-XIV

Eccellenza,
ho ricevuto vaglia e quitanze
e le quitanze partono alla volta dei Ferri,
mentre il resto parte alla volta di Berenini.
Più esattamente, partirà non appena avrò sepa-
rato le spese liquidate dalla Corte.
Devoti ossequi

A S.E.

l'on. avv. Jvanhoe Bonomi

Roma



SENATO DEL REGNO

Vicenza. 11. 9. 86

Mi caro Donno,

So qual si ha ha scritto
Cordin. Occorre a lui tutto

perché in quell'atto (di cui
non ha ancora mandato nulla) con
fatti e fatti contabili.

Ho veri fra giorni tutti; anzi il
19 con. e vedremo per l'industria
i nostri conti. Appena. Certo non
avremo finiti per quelli!

Un altro del 20

Trasmissione
di 19
romano

Permanente

Roma, 28 Decem 1936

Caro Pirondi,

Aggiunto i miei vivissimi auguri per l'anno nuovo, che esso sia propizio a te e ai tuoi.

Lei prego per d'una informazione che tu - con tuo comodo - potrai attingere dal prof. Gandiani, col quale sei in dimestichezza. Come tu sai la Corte di Bologna - col patrocinio del Gandiani - assegnò a me $\text{L. } 10.000$ e altrettante al Berenini, con la condanna di Ferri a $\frac{3}{4}$ delle spese e onorari.

~~Nell'ottobre scorso io ricevetti dai Ferri $\text{L. } 14.099$ (diecimila per onorari e $\text{L. } 4099$ per $\frac{3}{4}$ spese del giudizio). Poiché chi deve ripartire la somma globale di 20 mila lire deve essere il Berenini, il~~

quale, per aver dato opera maggiore,
trattera per se la maggior parte
della somma, ~~io~~ mandai l'assegno e
le quitanze firmate al prof. Cardian
cosi come d'istesa col Cardian stesso
e col Derivini.

Ora Derivini mi scrive che egli
non ha avuto nulla di parte sua, e attende
quindi che i Ferris

Nell'ottobre ~~io~~ ho ricevuto dai Ferris £ 14.000
ma per suggerimento del ~~prof.~~ Cardian io
mandai a lui l'assegno ^{girato} e le quitanze, perche
egli trattente le spese e gli onorari
^{di mia parte} mandasse ~~anche~~ la mia quota al
Derivini che avrebbe spartito, in piena
liberta, la somma globale di 20,000 lire.

Ora non pare, ~~che~~ a quanto mi scrive il
Derivini, che i Ferris abbiano mandato a lui
la sua quota. ^{La} ragione e ^{probabilmente} ~~che~~ essi
che sono ^{creditori} di lui per £ 20,000 e interessi
~~di parte~~ non ^{si interesseranno} ~~risulteranno~~ debitori ma
creditori. ~~Se~~ ^{Se} cosi e (e tu puoi impor-
mertene) e certo che la soluzione e ancora

mutana, e che se non si
~~potrebbe~~ ~~nessa~~ ~~di~~ ~~avanti~~
chiude la partita di dare e
avere tra i Terzi e i Perennini
non si arriverà mai a ^{mettere} ~~regolare~~
i rapporti ~~tra~~ ~~me~~ ~~e~~ ~~Perennini~~

Si tratta per mio conto
di cosa di poca ^{entità} ~~importanza~~, giacché
Perennini che ha fatto il lavoro
maggiore, tratterà per sé quasi
tutto l'onorario. Ma se anche
mi venisse ~~un~~ ~~qualche~~ ~~migliaio~~
~~o~~ ~~un~~ paio di migliaia di lire
la risorsa, in questi tempi, non
è disprezzabile.

È per questo ~~che~~ disturbo, e
spero che tu possa ~~sentire~~
sapere dal prof. Caudiano lo stato
della vertebra, senza ^{per altro} dargli la sensa-
zione (che ~~io~~ ~~ho~~ ~~per~~ ~~altro~~ ~~il~~ ~~proprio~~ ~~interesse~~
conclusione ^{potrebbe spiacergli} che io ho ^{all'} ^{avere}

ti mando i migliori a

PROF. AVV. AURELIO CANDIAN
ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE NELLA R. UNIVERSITÀ DI PAVIA

PARMA
VIA G. TOMMASINI, 22 - TEL. 27-36

MILANO
PIAZZA S. ALESSANDRO, 4 - TEL. 82992
15-050
25-087

Parma, *6* 27 dicembre 1956-XV

Eccellenza,

il sen. Berenini, nuovamente e da parecchi giorni ammalato con febbri alte, di carattere influenzale, si preoccupa che io Le scriva come non ancora abbia potuto avvenire la definitiva liquidazione dei conti con gli eredi Ferri, e ciò per l'inesplicabile silenzio di quell'avv.prof. Giuseppe Della Fontana, che dev'esser rimasto male per il giudizio della Corte e che per tal motivo manca a doveri, dirò così, anche di urbanità verso di me non rispondendo alle lettere che gli dirigo.

Prevedo che bisognerà far risolvere la questione in sede esecutiva, il che importerà qualche settimana di tempo.

Mi è gradita l'occasione per porgerLe, Eccellenza, l'espressione della mia vivissima deferenza

Aur. Candian

A S.E. l'on.avv. Ivanhoe Bonomi
Roma

Roma, 31 di dicembre '76

Caro prof. Cantian,

Ricevo la sua lettera
e la ringrazio per le notizie
che Ella mi dà circa la
definitiva liquidazione dei conti
con gli eredi Ferri.

Non volevo disturbarla,
~~non~~ ma non volevo,
d'altra parte, disturbare
l'amico Berenini che so essere
ammalato.

Mi è gradita l'occasione
per inviargli i miei migliori
auguri per l'anno nuovo.

Cordialmente

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI
MILANO (2/28)
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano 4/1/1937 XV°

Caro Bonomi,

Ho trasmesso subito la tua lettera a Candian. Egli mi ha anzi detto che preferiva leggere, la lettera che tu mi hai indirizzata, a Berenini. Sono convinto che Candian opererà in modo da risolvere presto la questione. Egli mi ha anche promesso che nel mese ti affiderà il patrocinio ed il domicilio di un importante ricorso per cassazione per conto dei Rivetti. *Bella*

Hai avuto il panettone ?

Cordialissimi affettuosi saluti

Bonomi

*risposta
il 10 germ
37*



SENATO DEL REGNO

Parma 30. 3. '38

Mia carissima,
Riceppi il te' mio' aggio
questo in arrivo & la cosa.
Ho fatto male, i conti: gi-
de me rendo 3000. Un rest,
2000 1000 in restituzioni.

Fuggimi tutto tutto

Di allora, Luigi &

20000

Luigi
Luigi



SENATO DEL REGNO

quello, che io dico, la misistone;
cioè, l'riservazione, per il lavoro già
fatto, da chi mi dice e vuole fare.
Ho deciso di chiedere battaglia a di
usciremi e arbitria definitivamente
e forse a farsi la vita del poveretto!
L'ho scritto oggi, anche un po' in
furia in il valore, perché non volevo
cambiar nome quest'parte senza il
mio sapere, e tu non mi come
c'è mondo a cui parli di così,
A me si parlo di lavoro vero
voglio
Io -- e quest' mi capiti, e tu

mi imprendere e mi produrre,
D'Altri col vero.

Reg. imp. It.

W
Agostino

Q. S. Dell' mio protetto in capo me
risorse una, mi te mi acciata.

Nulla relativa al albo d. P.

Essa, l'anno con dicit;

risorse esclusivo. Spedito.

• Ke, per quel d. anno d. fine
costi, in d. anno. Venturo per quel

Il nuovo anno d. fine - P. anno per
le d. d. d. d. Venturo in d. anno

risorse in d. anno per d. anno
e.

Mentre sto per importare quel mio,
mi giunge la certezza d. patto spedito
qualche ho detto, al più tardi entro in d. anno



SENATO DEL REGNO

Pasqua 1937

Mia consigna nuova

E' una proposta di riduzione
di un anno un anno corrispon-
dente a un anno, dopo le cose fatte;
prop. di questi, che, se si
vuole, e' finita come liquidazione,
e, fatti i calcoli, non sono
rimasti e mi dispiace
si vada al la 300, di
prop. di persone che sono, di
di gradii nell'attuale stato
non una proposta simile
Non ho potuto oggi

annalo degli impegni miei in
questi giorni e per l'ossessione assoluta
di morire. Aggiungo l'aggravio:

(A voi non to) del pretesto.

Forse, e prima di scrivermi

colle tue infinite indulgenze. Ma,

ripeto, nell'essenza, nel cuore, nel

cuore mio. Ebbi e dico lo so.

Le vorrei di esporre tutti i

cont. Le vorrei fare tutto e ben

altro per le, i ~~con~~ con ~~scrittura~~

mei ~~contati~~ ~~scritti~~; ~~valore~~ ~~di~~ ~~scrittura~~;

la tua espressione.

Alleluia sempre carissimi!

La non finalmente risulterà;

e l'amicizia mia occupazione è

Aprile 1997

Da Beremini ho
avuto a completo saldo

31 marzo 1997 L. 3000

14 aprile 1997 L. 2.000

Totale L. 5.000